

**CSEN****TESSERAMENTO 2018/2019****ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI BASE**77/163533968

---

**SEZIONE A**

Premesso che il Contraente della presente polizza è il Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) quale Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e soggetto al controllo di quest'ultimo e considerata la vigenza del Decreto D.L.G. 3 (10 A 15236) Novembre 2010 sulla assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti cui la presente polizza è in perfetta aderenza, di comune accordo tra le parti si convengono le seguenti :

- durante la pratica di attività sportive e del tempo libero (specificatamente non pericolose, ludiche e non competitive svolte a livello collettivo) previste fra le finalità statutarie dello C.S.E.N. svolte sotto l'egida dell'Associazione ossia organizzate o anche partecipate dal Contraente o da Associazioni e Società sportive ad esso affiliate, così risultanti dalla tessera personale di ciascun iscritto.
- durante gare, allenamenti o prove in deroga all'Art. 3.8 lettera J e all'Art. 3.10 paragrafo 2 delle CGA., sia svolti in forma singola che collettiva ed organizzati dalle Associazioni e Società sportive di appartenenza, dovranno essere effettuati in presenza di istruttori-tecnici delle stesse società e, ove possibile, utilizzando impianti e strutture sportive per le quali sia stato autorizzato l'uso.  
Dalla presente polizza sono esclusi tutte le specialità motociclistiche in ogni forma in quanto disciplinate dalla polizza specifica del Settore motociclismo n 77/163541213.
- in occasione della frequentazione delle Sedi Sociali e durante la partecipazione attiva a manifestazioni sportive e del tempo libero organizzate dall'Associazione
- L'assicurazione opera senza limiti di età e per il mondo intero a condizione che le attività sportive e del tempo libero previste fra le finalità statutarie dello CSEN siano svolte sotto l'egida del

Contraente in occasione ed in circostanze previste dai regolamenti sportivi, dai calendari o da accordi delle Associazioni purché definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio così come previsto dall'Art. 3 comma terzo del Decreto.

- **L'assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:**

**euro 80.000,00** = (ottantamila/00) per il caso di MORTE;

**euro 80.000,00** = (ottantamila/00) per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE

con franchigia fissa ed assoluta del 6% per tutte le attività sportive e del tempo libero tranne che per le seguenti specialità pericolose per le quali la franchigia verrà applicata nella misura del 9%:

ARRAMPICATA, PUGILATO, TUTTE LE ARTI MARZIALI E TUTTE LE SPECIALITA' DI ATTACCO E DI DIFESA PERSONALE, LOTTA, CALCIO E CALCETTO, CICLISMO E MOUNTAINBIKE, EQUITAZIONE, PARKOUR, SCI, WINDSURF, KITESURF, SNOWBOARD, SNOWKITE, SKATEBOARD, WAKEBOARD, CANYONING, RAFTING, AUTOMOBILISMO, SPELEOLOGIA, RUGBY, DISCIPLINE AEREE, TESSUTI AEREI e frequentazione di PARCHI AVVENTURA.

- **Determinazione dell'Invalidità Permanente**

Nel caso che l'infortunio residui postumi invalidanti di natura permanente questi verranno determinati secondo la Tabella Lesioni annessa al Decreto detratta la franchigia operante per la specialità sportiva praticata.

In caso di presenza di lesioni non classificate nella Tabella allegata al Decreto si farà riferimento alla valutazione presente nella Tabella ANIA.

- **Indennizzo per prestazioni aggiuntive**

Nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50% così come previsto dall'Art. 13 del Decreto.

- **Indennità forfettaria**

Si conviene che agli infortuni comportanti la frattura del setto nasale venga riconosciuto un risarcimento forfettario pari ad euro 150,00.

- **Decorrenza della garanzia**

Per avere titolo alle prestazioni assicurative previste dalla presente polizza è necessario essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio (Art. 4 del Decreto) per cui, nel caso di tesseramento on-line, farà fede la data e l'ora di emissione della tessera di iscrizione o comunque dall'invio

telematico di richiesta di emissione del documento da parte dell'ASD di appartenenza al Comitato Provinciale che provvederà all'emissione della tessera stessa.

Nel caso di tesseramento manuale invece la decorrenza delle garanzie non potrà che operare dalle ore 24 del giorno di emissione della tessera. In deroga all'art 3 paragrafo 4 del Decreto la durata della copertura assicurativa sarà pari a 365 giorni da quello dell'emissione della stessa a condizione che la presente polizza sia in quel momento in piena vigenza e che la ASD di appartenenza dell'infortunato sia ancora affiliata all'Ente Contraente.

- **Periodo di Mora**

In deroga all'art. 1.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione viene modificato il periodo di mora da giorni 15 a giorni 45.

- **Denuncia di Infortunio**

Nel rispetto dell'Art. 7 del Decreto la denuncia di infortunio dovrà essere presentata su apposito modulo entro e non oltre il trentesimo giorno dall'accadimento e accompagnata in calce da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che attesta, sotto la propria responsabilità la veridicità della dichiarazione resa e quella del Comitato Provinciale di appartenenza.

- **Clausola catastofale**

Nel caso d'infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di € 2.000.000,00.

Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

## **SEZIONE B**

In favore degli iscritti che partecipano all'associazione non praticando attività propriamente sportiva ma ad attività ricreative e ludico - motorie a basso rischio di pericolosità viene emessa una tessera speciale denominata MINI-PROMO e si provvede alla loro copertura infortuni esclusivamente con un massimale di :

**€ 80.000,00=** (ottantamila/00) per il caso di MORTE

**€ 80.000,00=** (ottantamila/00) per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE con franchigia fissa ed assoluta del 9% e determinazione delle invalidità con l'applicazione della Tabella presente nel Decreto in premessa indicato.

## SETTORE DEL VOLONTARIATO SOCIALE

Poiché il Contraente CSEN è abilitato ad operare nel Terzo Settore avvalendosi di volontari secondo quanto previsto dall'Art 18 del Decreto Legislativo 03/07/2017 n 117 che prescrive l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie infettive contratte durante lo svolgimento dell'attività di volontariato. Si precisa che per malattia infettiva si intende qualunque stato morboso dell'organismo che sia determinato da virus, batteri, funghi, protozoi.

Le garanzie prestate sono quelle indicate nella sezione A ( € 80.000,00 di Capitale caso Morte 80.000,00 € Invalidità permanente con franchigia del 9% ) prevedendo inoltre un Rimborso Spese Sanitarie da ricovero per un importo massimo di € 5.000,00 limitatamente agli infortuni verificatisi nello svolgimento delle attività sociali.

Mantova, 01/09/18

LA SOCIETA'

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI  
**DIVISIONE SAI**  
AGENTE GENERALE  
Assitecne di Romani D e Gozzi C. snc  
Partita IVA 02231210200

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

**Unipol**  
GRUPPO

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349  
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 00818570012 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 045  
www.unipolsai.com